



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale nr. 156 del 22 giugno 1993;
modificato con Deliberazione di Consiglio comunale nr. 149 del 08 luglio 1997.
modificato con Deliberazione di Consiglio comunale nr. 57 del 23 settembre 2008

INDICE GENERALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Competenze
Art. 3	Economicità e imparzialità
Art. 4	Procedure per l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi
Art. 5	Competenze nella stipula dei contratti

TITOLO II LAVORI, OPERE E FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 6	Sistemi di affidamento e criteri di scelta del contraente
Art. 7	Capitolati generali

CAPO I TRATTATIVA PRIVATA

Art. 8	Fattispecie
Art. 9	Procedura
Art. 10	Modalità di aggiudicazione
Art. 11	Trattativa privata senza gara ufficiosa

CAPO II PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 12	Albo appaltatori e fornitori di beni e servizi
Art. 13	Elenco ditte invitate
Art. 14	Bando di gara e lettera d'invito
Art. 15	Ipotesi di decadenza
Art. 16	Aggiudicazione in presenza di offerta in aumento
Art. 17	Commissione di gara
Art. 18	Aggiudicazione
Art. 19	Offerta anomalmente bassa

CAPO III ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 20	Forma contrattuale
Art. 21	Spese e stipula del contratto
Art. 22	Liquidazione delle spese

CAPO IV SISTEMI DI ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI E DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 23	Modalità di esecuzione
---------	------------------------

SEZIONE I ESECUZIONE IN ECONOMIA

Art. 24	Modalità di esecuzione in economia
---------	------------------------------------

SEZIONE II ESECUZIONE IN APPALTO

Art. 25	Competenza
Art. 26	Direzione lavori
Art. 27	Perizie suppletive

Art. 28	Varianti
Art. 29	Nuovi lavori
Art. 30	Varianti non autorizzate
Art. 31	Subappalto

SEZIONE III AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Art. 32	Ambito della concessione
Art. 33	Concessionari
Art. 34	Procedura concorsuale
Art. 35	Lettera d'invito
Art. 36	Aggiudicazione
Art. 37	Soggetto concessionario non appaltatore
Art. 38	Attività di sorveglianza

**TITOLO III ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ALTRI
NEGOZI**

Art. 39	Delibere a contrattare
Art. 40	Modalità di scelta del contraente
Art. 41	Donazioni
Art. 42	Locazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 nonché nel rispetto della normativa comunitaria e dello Statuto della Città, l'attività amministrativa volta alla instaurazione ed allo svolgimento dei rapporti negoziali con soggetti terzi.
2. L'attività amministrativa di cui al 1° comma è retta dai criteri di economicità, efficacia e pubblicità. A tal fine l'Amministrazione presceglie tra gli strumenti ammessi dall'ordinamento quello più idoneo per perseguire nel miglior modo gli obiettivi dell'Ente.
3. Per il conseguimento dei suoi scopi il Comune si avvale di tutti i contratti di diritto pubblico e privato previsti dall'ordinamento, stipulati vuoi in forma pubblica vuoi in forma privata, e può liberamente determinarne il contenuto nei limiti imposti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
4. Il Comune può anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, a condizione che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Art. 2 – Competenze

1. Nel quadro generale degli indirizzi tracciati e in attuazione degli atti fondamentali adottati dal Consiglio, la Giunta svolge la funzione di propria competenza con provvedimenti deliberativi di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo da perseguire o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli organi comunali nell'esercizio delle competenze gestionali loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, ivi comprese le modalità di scelta del contraente.
2. Tutte le attività amministrative volte all'instaurazione dei rapporti negoziali derivanti dalle deliberazioni generali di cui al comma 1, costituiscono attività di gestione amministrativa riservata ai Dirigenti.
3. Salvo che per le attività che trovano legittimazione diretta e specifica nelle norme di legge, nello Statuto o nei regolamenti, la conclusione di un negozio con soggetti terzi deve essere preceduta da un provvedimento definito determinazione a contrarre, adottato dal Dirigente competente per materia. Tale determinazione deve indicare, anche con riferimento a capitoli, disciplinari o fogli di condizioni predisposti per la regolamentazione dello specifico rapporto contrattuale ovvero con riferimento ad atti di indirizzo generale adottati dalla Giunta o dal Consiglio:
 - a) il fine che, con il contratto, si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) l'ammontare delle spese e il relativo finanziamento;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile per la formazione del contratto.
4. Il Segretario generale, a mezzo dell'unità organizzativa competente in materia di contratti, provvede alla conservazione del repertorio, includente gli atti rogati in forma pubblica amministrativa e quelli stipulati per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, e degli originali dei contratti in appositi fascicoli organizzati secondo ordine cronologico.

Art. 3 - Economicità e imparzialità

1. Ogni qualvolta debba instaurarsi un rapporto negoziale, salvo che ciò non sia impedito dalla particolare natura del rapporto stesso, debbono essere utilizzati sistemi che consentano la comparazione delle offerte ai fini della ricerca delle più convenienti condizioni e la partecipazione, in posizione di parità alle fasi precontrattuali dei soggetti aventi i requisiti richiesti per tale partecipazione

Art. 4 - Procedure per l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi

1. Nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di contabilità, le attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, spettano ai Dirigenti, secondo le modalità e le procedure di cui ai commi successivi.

2. Annualmente, con propria deliberazione, la Giunta adotta il piano esecutivo di gestione (PEG) e determina le risorse destinate all'attività di ordinaria amministrazione di tutte le funzioni e di tutti i servizi attribuendole ai competenti organi della sfera tecnico-gestionale dell'Ente, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento degli uffici e dei servizi nonché del Regolamento di contabilità.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è considerata atto generale di indirizzo nelle materie di cui trattasi. Gli specifici provvedimenti a contrattare sono adottati dai Dirigenti mediante determinazione, la quale deve essere corredata dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 5 - Competenze nella stipula dei contratti

1. Le competenze relative alla stipula dei contratti sono attribuite ai Dirigenti dei settori.

2. Al Segretario Generale o, in sua assenza o impedimento, al Vice Segretario Generale, è attribuita la funzione di ufficiale rogante.

3. Il contenuto e le modalità di rogito sono disciplinati dagli articoli 49 e seguenti della legge 16 febbraio 1913 n. 89, in quanto applicabili.

TITOLO II

LAVORI, OPERE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Art. 6 - Sistemi di affidamento e criteri di scelta del contraente

1. L'ente provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'affidamento delle forniture di beni e servizi sia mediante sistemi di esecuzione diretta, sia in via indiretta mediante gli istituti della concessione, della convenzione o dell'affidamento, con modalità di scelta del contraente aventi di norma carattere concorsuale oppure eccezionalmente mediante procedura negoziata.

2. Le procedure di affidamento devono avvenire nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previsti per gli appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia comunitaria dalla Direttiva europea 2004/18/CE, nonché in via generale dal "Codice dei contratti pubblici" e dalla normativa nazionale e regionale regolante la materia

3. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, ove ne ricorrano i presupposti di legge, è ammesso il ricorso ad uno dei seguenti sistemi di affidamento:

- procedura aperta;
- procedura ristretta;
- dialogo competitivo;
- accordo quadro;
- sistema dinamico d'acquisizione;
- asta elettronica;
- procedura negoziata, preceduta o meno, a seconda dei casi, dalla pubblicazione di un bando;
- concessione

4. L'aggiudicazione degli appalti può avvenire, nel rispetto della normativa di settore prevista per lavori, servizi e forniture:

- a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
- b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) con il criterio del prezzo più alto, superiore a quello posto a base di gara, nei casi in cui sia ammessa, ai sensi di legge, l'aggiudicazione di un'offerta in aumento.

5. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prende in considerazione tutti o alcuni dei seguenti elementi variabili in relazione all'appalto da affidare:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

6. L'aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 avviene sempre con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. La scelta del sistema di contrattazione va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità e di efficacia di cui all'articolo 1.

Art. 7 - Capitolati generali

1. I provvedimenti a contrarre adottati, con propria determinazione, dai Dirigenti si uniformano ai capitolati generali comunali per quanto concerne le procedure, i criteri, le modalità di esecuzione, le condizioni e le clausole generali per l'esecuzione di opere e lavori per la fornitura di beni e servizi.

2. I capitolati generali comunali, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono approvati con provvedimento della Giunta

CAPO I – Procedura negoziata

Art. 8 – Fattispecie

1. La scelta del contraente mediante procedura negoziata è consentita quando ricorra uno dei casi contemplati dalle norme appresso citate, e loro successive modifiche ed integrazioni, nei casi ivi previsti:

- a) per le forniture di beni e per gli appalti di servizi: articoli 56 e 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- b) per i lavori pubblici: articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12.

Art. 9 – Procedura

1. Le richieste di offerte sono diramate, in congruo numero se non altrimenti determinato da specifica disciplina di settore, alle ditte riportate nell'Albo di cui all'articolo 12 e, ove occorra, alle ditte comunque conosciute ritenute idonee allo specifico contratto.

2. Se l'invito non è esteso a tutte le ditte iscritte all'Albo, l'Amministrazione può decidere di procedere con scelta a rotazione

3. Se l'invito è esteso a ditte non iscritte all'Albo, la presentazione di offerta vale come richiesta di iscrizione all'Albo.

4. Le offerte devono pervenire in busta chiusa entro un termine fissato. Può essere ammessa, in relazione a motivata urgenza o per importo inferiore a 5.000 euro, la richiesta telefonica e l'offerta a mezzo telefax.

5. Le buste sono aperte ed esaminate in sede di commissione dal Dirigente preposto o dal Funzionario dallo stesso incaricato unitamente ad altri due dipendenti, dei quali almeno uno non appartenente all'ufficio che ha avviato la procedura, i quali siglano tutti gli atti; per importi rilevanti, o per valutazioni complesse, può essere costituita una commissione secondo le formalità di cui all'articolo 17. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i commissari diversi dal presidente non

devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6. Il provvedimento di affidamento dà atto della congruità del prezzo convenuto; si applica il disposto dell'art. 19 sulle offerte anormalmente basse.

Art. 10 - Modalità di aggiudicazione

1. In caso di trattativa privata (procedura negoziata), preceduta o meno da gara informale, l'aggiudicazione è disposta con determinazione del Dirigente competente.

Art. 11 - Trattativa privata senza gara ufficiosa

1. E' ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

2. Resta salvo il ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata) senza preventiva gara informale nei casi di somma urgenza previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

CAPO II - Procedure concorsuali

Art. 12 - Albo appaltatori e fornitori di beni e servizi

1. E' istituito un apposito Albo fornitori e appaltatori del Comune per la partecipazione a gare ufficiose ed a gare in forma pubblica. L'iscrizione a tale Albo, il cui iter organizzativo e istruttorio è curato dall'Ufficio Economato, è aperta a tutte le imprese che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei requisiti all'uopo fissati in apposito bando.
2. Detto Albo, suddiviso per categorie di forniture e servizi, deve essere approvato dal Dirigente dell'Ufficio Economato con apposita determinazione e deve essere aggiornato annualmente sulla base delle richieste avanzate dalle imprese e delle indicazioni fornite dai vari uffici.
3. Le ditte possono essere cancellate o sospese dall'Albo in qualsiasi momento con provvedimento motivato adottato dal Dirigente dell'Ufficio Economato.
4. E' sempre fatta salva la possibilità di estendere l'invito a partecipare alle gare anche ad imprese non inserite nell'Albo che ne abbiano fatto specifica richiesta a seguito di pubblicazione dell'avviso di gara. Così come, con provvedimento motivato, è possibile escludere dalla gara, una o più ditte che pure abbiano avanzato richiesta di partecipazione.
5. Se l'invito è esteso a ditte non iscritte nell'Albo, la presentazione di offerta, che non sia esclusa perché anormalmente bassa, vale come richiesta di iscrizione. Se l'invito è esteso a ditta che, già interpellata in precedenza, non ha presentato offerta né dato alcun riscontro, il silenzio o la presentazione di offerta esclusa perché anormalmente bassa comportano la cancellazione. Quando la scelta del contraente viene operata fra le cooperative sociali, si fa riferimento al registro regionale istituito con la legge regionale 5 maggio 1998 n. 27.

Art. 13 - Elenco ditte invitate

1. L'elenco delle imprese da invitare alle gare - licitazione privata, appalto concorso - è redatto e deliberato dal Dirigente competente per il settore oggetto della gara.

Art. 14 - Bando di gara e lettera di invito

1. Il bando di gara e/o la lettera d'invito, a firma del Dirigente competente, sono approvati contestualmente alla determinazione a contrarre. Oltre alle informazioni di rito essi devono contenere:
 - a) l'indicazione dei documenti da presentare in sede di gara, ivi compresa una dichiarazione in carta libera con cui le imprese attestino di avere preso visione dello Statuto, del presente regolamento e del capitolato d'appalto;
 - b) l'indicazione dei documenti da presentare a pena di decadenza dall'aggiudicazione da parte dell'impresa vincitrice entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto affidamento, salvo che un'apposita norma di legge o di regolamento non disponga un diverso termine;
 - c) l'ammontare della cauzione nella misura del dieci per cento dell'importo contrattuale, fatta salva diversa, specifica misura prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia;
 - d) l'indicazione che tutte le spese contrattuali sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 15 - Ipotesi di decadenza

1. Nell'ipotesi di decadenza dall'aggiudicazione da parte dell'impresa aggiudicataria, si procederà con apposita, motivata determinazione dirigenziale.
2. Ove ritenuto opportuno, con il medesimo atto può essere disposta l'aggiudicazione in favore del concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16 - Aggiudicazione in presenza di offerta in aumento

1. Se il bando di gara ammette la possibilità di offerte in aumento, l'aggiudicazione a favore di una delle offerte in aumento è disposta con provvedimento motivato della Giunta previo reperimento del necessario finanziamento integrativo.
2. L'aggiudicazione fino alla concorrenza dell'importo stanziato viene disposta con apposita determinazione dirigenziale.

Art. 17 - Commissione di gara

1. La commissione di gara mediante procedura aperta o procedura ristretta è composta:
 - a) dal Dirigente che ha adottato il provvedimento a contrarre o da altro Dirigente incaricato dal Segretario generale con provvedimento motivato;
 - b) dal Funzionario dell'Ufficio che ha avviato la procedura e da uno o più dipendenti esperti nella materia, designati dal Segretario generale.
2. La commissione di gara avente ad oggetto un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b) e c) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è composta:
 - a) dal Dirigente che ha promosso il provvedimento a contrattare;
 - b) da due o più membri designati dal Segretario generale fra Dirigenti, Funzionari o esperti;
 - c) da un verbalizzante.
3. La Giunta indica i criteri di scelta per la nomina di soggetti esterni e determina l'ammontare dei compensi; provvede alla nomina della commissione quando la rilevanza e peculiarità dell'appalto richiedano una particolare composizione o quando il Segretario generale ne faccia parte.
4. La commissione di gara è sempre presieduta dal Dirigente preposto e, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Art. 18 – Aggiudicazione

1. In caso sia di procedura aperta sia di procedura ristretta l'aggiudicazione è disposta con determinazione del Dirigente competente.

2. In caso di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione contenuti nel verbale, l'aggiudicazione, includente l'approvazione del progetto prescelto, è disposta dalla Giunta.

3. Resta nella facoltà degli organi indicati ai commi 1 e 2 di disporre in maniera difforme dalle conclusioni della commissione.

Art. 19 - Offerta anormalmente bassa

1. Secondo quanto previsto nel bando e/o nella lettera d'invito e al fine di assicurare un valido affidamento, qualora rilevi la manifesta anomalia del ribasso presentato da un'offerta rispetto alle prestazioni a base di gara, la commissione di gara - fatto salvo il caso di esclusione automatica di cui agli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - richiede all'offerente le opportune giustificazioni. Valutate dette giustificazioni, a seguito del contraddittorio formale che deve essere comunque instaurato, la commissione può procedere alla motivata esclusione dell'impresa dalla gara. Tale procedura deve essere conclusa di norma entro dieci giorni da quello convenuto per il contraddittorio.

CAPO III - Esecuzione dei contratti

Art. 20 - Forma contrattuale

1. In caso di affidamento di opere, forniture, somministrazioni o servizi ai sensi del vigente regolamento, la forma contrattuale verrà determinata di volta in volta tenendo conto della natura e dell'entità degli stessi nonché dei sistemi di affidamento utilizzati.
2. Nelle ipotesi di sottoscrizione degli atti aventi natura contrattuale prima della fase di aggiudicazione, l'impresa vincitrice è vincolata fin dal momento dell'avvenuta aggiudicazione, mentre l'impegno a carico dell'amministrazione è subordinato alla verifica dei requisiti dichiarati dalla impresa medesima in sede di gara, ivi compresi quelli di cui alla vigente normativa antimafia.
3. In caso di contratti per le prestazioni di beni e servizi a pronta consegna, il cui valore non superi l'importo di cinquemila euro e in caso di contratti per l'esecuzione di opere e lavori il cui valore non superi l'importo di diecimila euro, la deliberazione o la determinazione di aggiudicazione, sottoscritta dall'aggiudicatario in segno di accettazione, terrà luogo del contratto.

Art. 21 - Spese e stipula del contratto

1. L'attività contrattuale, avente ad oggetto importi singoli superiori a cinquemila euro per le prestazioni di beni e servizi e superiori a diecimila euro per lavori oppure importi anche inferiori ma per periodi di durata pluriennale, è soggetta al versamento dei diritti di segreteria. Detti diritti sono dovuti nel solo caso in cui il Segretario generale intervenga in qualità di ufficiale rogante o autentichi le sottoscrizioni delle parti.
2. Per l'esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi, le spese contrattuali debbono essere versate prima della stipula del contratto.
3. In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario entro il termine stabilito, il Dirigente, ove non ritenga di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria, può procedere ad un nuovo incanto e deve comunicare l'inadempienza dell'impresa alla competente Autorità per la vigilanza, se dovuto per legge. L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla cancellazione dall'Albo appaltatori e fornitori e richiedere il risarcimento del danno.

Art. 22 - Liquidazione delle spese

1. Indipendentemente dalla forma contrattuale adottata, il Dirigente, con proprio provvedimento, liquida le fatture fino all'importo impegnato.
2. Parimenti si procede alla liquidazione delle spese per quanto attiene alle locazioni di immobili, alle somministrazioni, alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo, alle liquidazioni delle parcelle professionali.
3. Alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori provvede, su proposta del Direttore dei lavori, il Dirigente responsabile.
4. All'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione dello stato finale provvede il Dirigente competente. La liquidazione delle spese avviene secondo quanto prescritto dagli articoli 25 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità e nel rispetto delle leggi in materia di lavori, servizi e forniture.

CAPO IV

Sistemi di esecuzione di opere e lavori e di forniture di beni e servizi

Art. 23 - Modalità di esecuzione

1. Il Comune provvede all'esecuzione dei lavori ed opere e all'affidamento delle forniture di beni e servizi con le seguenti modalità :

- a) in economia ;
- b) in appalto;
- c) in concessione;

SEZIONE I - Esecuzione in economia

Art. 24 - Lavori, provviste, e servizi eseguibili in economia

1. In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 16 giugno 2005 n. 13, fino a che il Comune di Aosta non intenderà adottare uno specifico regolamento al riguardo, per l'acquisizione in economia di beni e servizi si applicherà la citata legge regionale.

2. L'esecuzione dei lavori in economia è disciplinata dagli articoli 15 bis e 15 ter della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 e successive modificazioni.

SEZIONE II - Esecuzione in appalto

Art. 25 – Competenza

1. L'approvazione degli atti relativi alla conduzione, esecuzione, gestione del progetto/programma approvato dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, così come l'adempimento di tutta l'attività procedurale che ne consegue al fine dell'esatto raggiungimento dell'obiettivo dichiarato dall'organo deliberante secondo le norme in vigore, è di competenza del Dirigente del settore o del servizio interessato.

Art. 26 - Direzione lavori

1. Successivamente all'approvazione del progetto/programma, il competente Dirigente con propria determinazione stabilisce se l'individuazione del Direttore dei lavori debba avvenire all'interno o all'esterno della struttura

2. Sempre alla luce delle specifiche competenze professionali è attribuita al Direttore dei lavori la piena responsabilità in merito alla corretta esecuzione dei lavori, con le modalità e nel rispetto della disciplina prevista per i lavori pubblici e nel capitolato d'appalto.

Art. 27 - Perizie suppletive

1. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si debba procedere a variazioni di quantità o qualità che comportino un aumento dell'importo dei lavori, entro il limite determinato per legge, queste devono essere preventivamente sottoposte ad una trattazione di massima che coinvolga la Giunta Comunale per ottenere parere favorevole alla elaborazione dei necessari atti ed elaborati esecutivi, i quali sono sottoposti all'approvazione della Giunta con apposito provvedimento deliberativo, che dispone la necessaria copertura finanziaria.

Art. 28 – Varianti

1. Sono varianti quelle modifiche quantitative o qualitative, dovute ad eventi imprevisi verificatisi in corso d'opera, che non comportano l'esecuzione di lavori nuovi o diversi da quelli previsti dal progetto, e che non comportano aumento della spesa globale prevista all'atto della progettazione.

2. Le varianti di cui al primo comma che non comportano modifiche del quadro economico sono proposte dal Direttore dei lavori e approvate con provvedimento del Dirigente responsabile.

3. Nel caso in cui le varianti comportino una modifica del quadro economico è necessario che le stesse siano preventivamente approvate con apposito atto della Giunta.

Art. 29 - Nuovi lavori

1. Sono nuovi lavori anche quelle modifiche quantitative o qualitative che si concretano nell'esecuzione di lavori diversi o nuovi rispetto a quelli previsti nel progetto, pur non comportando un aumento della spesa globale preventiva.

2. I nuovi lavori, su proposta del Direttore dei lavori vengono approvati dalla Giunta.

Art. 30 - Varianti non autorizzate

1. Qualsiasi modificazione dei lavori previsti nel progetto e disposta in assenza della necessaria autorizzazione comporta la responsabilità del soggetto che l'ha disposta.

Art. 31 – Subappalto

1. Il subappalto è autorizzato, in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti leggi, con provvedimento del Dirigente responsabile, comunicato al Direttore dei lavori.

SEZIONE III - Affidamento in concessione.

Art. 32 - Ambito della concessione

1. L'amministrazione può affidare in concessione l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi ogniqualvolta le finalità da essa perseguite o la natura dell'opera rendono opportuno il ricorso a tale sistema di affidamento.
2. Possono essere affidate in concessione le varie fasi di realizzazione dell'opera - progettazione, esecuzione, gestione - sia congiuntamente che separatamente, nonché l'espletamento di attività correlate o ausiliarie rispetto a tali fasi quali ad esempio la direzione dei lavori, il collaudo, l'addestramento del personale, la manutenzione ed altre.

Art. 33 – Concessionari

1. L'affidamento in concessione dei servizi è disciplinato dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
2. L'affidamento in concessione dei lavori pubblici è disciplinato dalla legge regionale 20 giugno 1996 n. 12.
3. Per le concessioni di importo superiore alla soglia comunitaria si tiene conto della relativa normativa europea

Art. 34 - Procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale si conclude con l'affidamento in favore dell'Impresa che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi, individuati e graduati per ordine di importanza dall'Amministrazione in sede di invito, quali il prezzo, il termine di consegna, la possibilità di concorso nel finanziamento, il costo di utilizzazione e di manutenzione, le modalità di gestione dell'opera, il rendimento ed il valore tecnico della stessa ed altri elementi determinati in relazione alla natura ed alla finalità dell'opera stessa, sulla base della specifica disciplina dettata in materia

Art. 35 - Lettera d'invito

1. La lettera d'invito, approvata contestualmente al capitolato per la procedura concorsuale, deve contenere le seguenti indicazioni :
 - a) enunciazione dell'oggetto della concessione;
 - b) importo della concessione;
 - c) modalità di finanziamento, con l'indicazione della eventuale possibilità di concorso nel finanziamento da parte del concessionario e delle relative modalità di rimborso;
 - d) individuazione dell'ufficio al quale devono essere indirizzate le offerte e del termine finale di ricezione;
 - d1) documentazione da prodursi ad opera dei soggetti partecipanti in sede di offerta;
 - e) esposizione e graduazione degli elementi di valutazione dell'offerta;
 - f) modalità di pagamento;
 - g) indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;
 - h) indicazione dei documenti necessari alla stipula contrattuale e delle relative spese;
 - i) soggetti ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché data ora e luogo di apertura degli stessi;
 - l) ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese in base alla vigente normativa;

- m) periodo di validità dell'offerta;
- n) facoltà da parte dell'Amministrazione di non procedere ad aggiudicazione;
- o) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione.

Art. 36 – Aggiudicazione

1. L'affidamento in concessione a soggetto appaltatore espresso dalla procedura concorsuale, ove comporti anche l'approvazione di un progetto prescelto, avviene mediante provvedimento adottato dalla Giunta sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla apposita commissione costituita secondo le norme previste dal presente regolamento all'articolo 17, comma 2.

Art. 37 - Soggetto concessionario non appaltatore

1. Fuori dalle ipotesi precedentemente indicate, l'affidamento in concessione a soggetti anche non appaltatori avviene sulla base dei requisiti tecnico professionali, organizzativi e gestionali degli stessi, valutati dall'organo competente in relazione agli obiettivi e alle finalità da perseguire, dei quali deve essere fornita motivazione nell'atto deliberativo di affidamento del programma.

2. La disciplina dei rapporti tra le parti è fissata in una convenzione il cui contenuto viene definito tra le parti medesime.

Art. 38 - Attività di sorveglianza

1. I compiti di controllo rispetto alle attività oggetto di concessione sono di competenza del Dirigente del servizio interessato, il quale può con apposito provvedimento nominare una commissione tecnica che lo affianchi nella funzione.

TITOLO III

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ALTRI NEGOZI

Art. 39 - Delibere a contrattare

1. I contratti che hanno per oggetto atti di alienazione, acquisizione, disposizione di beni immobili (compravendita, locazione, comodato) ed altri simili sono preceduti da apposite delibere a contrattare adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta a seconda delle rispettive competenze come determinate dallo Statuto. Le delibere a contrattare sono corredate dagli atti tecnici necessari per l'esatta individuazione e la stima del bene.

2. I contratti di compravendita, permuta, transazione aventi ad oggetto beni immobili sono stipulati per atto pubblico. I contratti di locazione e di comodato sono, di norma, conclusi mediante scrittura privata.

Art. 40 - Modalità di scelta del contraente

1. Di norma le alienazioni dei beni sono precedute da asta pubblica con offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta fissato dall'Amministrazione. Al bando dovrà essere data adeguata pubblicità.

2. Nel caso di mancanza di offerte, di offerte irregolari o di offerte incongrue rispetto al prezzo a base d'asta il contratto può essere concluso mediante trattativa privata purché le condizioni iniziali previste dal bando non vengano in modo significativo modificate.

3. Le acquisizioni immobiliari di norma sono effettuate a trattativa privata. Nella delibera a contrattare sono individuate le finalità di pubblico interesse che si intendono perseguire, la destinazione d'uso, i requisiti cui il bene deve rispondere, i criteri cui attenersi nella contrattazione.

4. I rapporti di permuta e di transazione sono conclusi mediante trattativa privata.

Art. 41 - Donazioni

1. L'accettazione di donazioni da parte di terzi di beni immobili è di competenza del Consiglio, mentre quella di beni mobili è di competenza della Giunta.

2. In materia di donazioni si osservano le disposizioni del titolo V, libro II, del codice civile e delle leggi regolanti la materia.

Art. 42 – Locazioni

1. I rapporti di locazione sono conclusi di norma mediante procedure ad evidenza pubblica.

2. Il ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente motivato nella delibera a contrattare.